



## Breve nota sul pacchetto sicurezza

Il Consiglio dei ministri del 5 novembre 2010 ha varato il secondo pacchetto sicurezza che è articolato in due distinti provvedimenti: un decreto legge e un disegno di legge.

Tra le norme contenute nel **decreto legge** (che deve essere ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale), vanno segnalate alcune disposizioni i cui effetti ricadono in parte sugli enti locali e sui Comuni.

L'**articolo 8** (*Disposizioni interpretative delle norme dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari*) fornisce una interpretazione dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) chiarendo che la nuova disciplina si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 136 del 2010 (cioè successivamente al 7 settembre 2010) e ai contratti di subappalto e ai subcontratti da essi derivanti. Viene previsto, invece un termine di 180 giorni per consentire l'adeguamento alle nuove regole dei contratti stipulati precedentemente alla stessa legge e per i contratti di subappalto e subcontratti da essi derivanti. Questa previsione dovrebbe consentire la tracciabilità anche dei contratti che, seppur stipulati anteriormente al 7 settembre 2010, avranno un'esecuzione in fasi successive all'entrata in vigore della legge 136.

L'**articolo 9** (*Modifiche alla legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari*) modifica ed integra gli articoli 3 e 6 della legge n. 136. Modificando il comma 5 dell'articolo 3, viene stabilito che gli strumenti di pagamento idonei a tracciare i flussi finanziari debbano riportare – in relazione a ciascuna transazione – il codice identificativo (CIG) attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 3/2003, anche il codice unico di progetto (CUP). Viene poi espressamente previsto che la violazione degli obblighi previsti dal citato articolo 3 comporti la risoluzione di diritto del contratto.

L'integrazione riportata, invece, all'articolo 6 della legge 136/2010, prevede che le sanzioni amministrative pecuniarie, vengano applicate dal prefetto della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente, in deroga a quanto stabilito dal comma 5 dell'articolo

17 della legge n. 689/1981 e, in deroga all'articolo 22 della stessa legge, che in caso di opposizione, il giudice competente è quello del luogo ove ha sede l'autorità che ha applicato la sanzione.

**L'articolo 10** (*Attuazione delle ordinanze dei sindaci*) integra il comma 9 dell'articolo 54 del TUEL prevedendo che il Prefetto, quale autorità provinciale di pubblica sicurezza, disponga le misure ritenute necessarie per il concorso delle forze di polizia ai fini dell'attuazione delle ordinanze ex art. 54, adottate dal sindaco in qualità di ufficiale del governo.

Per quanto concerne invece il **disegno di legge** (che deve essere ancora trasmesso alle Camere) si segnala in particolare:

**L'articolo 3** (*Misure di contrasto della prostituzione*) prevede che la possibilità di applicare le misure di prevenzione (ad esempio il foglio di via) anche a chi esercita la prostituzione violando le ordinanze dei sindaci;

**L'articolo 4** (*Delega al Governo per il trasferimento ai Comuni della competenza per il rinnovo del permesso di soggiorno*) prevede una delega al Governo per ridefinire le procedure di rinnovo del permesso di soggiorno, attraverso l'affidamento della competenza agli enti locali.

**L'articolo 6** (*Modifiche ed integrazioni al d.lgs 6 febbraio 2007 n. 30 in materia di permanenza dei cittadini comunitari e dei loro familiari*) introduce l'espulsione del cittadino comunitario per motivi di ordine pubblico se questi permane sul territorio in violazione delle prescrizioni previste dalla direttiva europea sulla libera circolazione dei cittadini comunitari;

**Gli articoli 7 e 8** (*Disposizioni in materia di emissione e rilascio della carta di identità elettronica*) ponendo fine alla fase di sperimentazione, durata circa 10 anni, viene disciplinata la nuova carta quale documento di identificazione e di sicurezza di tutti i cittadini sin dalla nascita, coerente con gli standard internazionali.